IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 4

a iniziativa del Consigliere Latini presentata in data 27 maggio 2010

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE
DELL'UNIONE NAZIONALE PRO LOCO ITALIA - COMITATO UNPLI MARCHE

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione, nell'ambito delle azioni volte a salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e folkloristico delle varie località marchigiane, riconosce il prezioso contributo offerto a riguardo dalle numerose Pro Loco che organizzano ogni anno, nel nostro territorio, manifestazioni storiche, enogastronomiche, culturali e della tradizione e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di specifici finanziamenti.

Il Comitato UNPLI Marche racchiude le Pro Loco, presenti nel territorio marchigiano, le quali sono libere associazioni di cittadini senza scopo di lucro, che fondano la loro ragione di essere nella volontà di valorizzare il proprio territorio in tutti i suoi aspetti. Le Pro Loco nella predisposizione e nello svolgimento dei propri programmi di attività, pur nel rispetto della propria autonomia, sono generalmente in stretto rapporto con le singole amministrazioni comunali di appartenenza ove, in molti casi, divengono vere e proprie braccia operative degli stessi.

Le Pro Loco, pur avendo come riferimento operativo prioritario il proprio territorio comunale, sono estremamente attente e sensibili a ricercare e concretizzare accordi programmatici e operativi con altre Pro Loco, sia regionali che di altre località italiane, finalizzati sempre alla valorizzazione della propria realtà territoriale.

Alcune Pro Loco svolgono anche un ruolo di accoglienza, contribuiscono al mantenimento

del bene culturale, fanno socializzazione ed economia.

Nelle Marche le associazioni Pro Loco sono 200 a cui aderiscono oltre 100.000 cittadini volontari e sono governate da organismi democraticamente eletti dagli associati.

In considerazione dell'importante ruolo che le Pro Loco svolgono in gran parte del territorio marchigiano garantendo attività di carattere culturale e di valenza turistica di primaria importanza e del riconoscimento da parte dei soggetti promotori delle manifestazioni del coordinamento dell'UNPLI Marche, con la proposta di legge in esame, la Regione intende erogare contributi direttamente all'UNPLI Marche.

A conferma di quanto sopra è stato stipulato un protocollo d'intesa ANCI Marche - UNPLI Marche e relativo tavolo di concertazione per la collaborazione fra istituzioni e associazioni.

I primi due articoli della proposta di legge enunciano rispettivamente le finalità della legge (articolo 1) e la definizione di Unione nazionale Pro Loco Italia - Comitato UNPLI Marche (articolo 2) e vengono prefissati alcuni requisiti essenziali che il suddetto organismo dovrà possedere al fine di essere riconosciuto dalla Regione e quindi, in quanto tale, finanziato direttamente dalla medesima.

L'articolo 3 regola le modalità di erogazione dei contributi e l'articolo 4 detta le disposizioni finanziarie.

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare il territorio in tutti i suoi aspetti, siano essi storici, ambientali, enogastronomici, culturali e della tradizione, riconosce il valore delle più significative manifestazioni organizzate nelle Marche, sostenendo la loro diffusione e conoscenza.

Art. 2

(Contributi regionali)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi all'Unione nazionale Pro Loco Italia Comitato UNPLI Marche a cui aderiscono le Pro Loco del territorio marchigiano.
- 2. I contributi sono erogati per le seguenti attività ed iniziative:
- a) supporto per lo svolgimento delle manifestazioni, secondo criteri di metodo e qualità storico-artistico-culturali, anche organizzate dagli organismi aderenti;
- b) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dei diversi territori regionali;
- c) coordinamento dei soggetti promotori delle manifestazioni storico-artistiche di carattere culturale e attività di valenza turistica di primaria importanza.

Art. 3

(Modalità di erogazione dei contributi)

- 1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, assicurando il coordinamento con le politiche di settore della Regione, in particolare per quanto concerne il calendario degli eventi, nonché la promozione del turismo culturale.
- In ogni caso i contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali erogati all'associazione.

Art. 4

(Norma finanziaria)

- 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 2. Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2011 nell'UPB 5.31.01 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).